

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 57.

Rifinanziamento delle leggi regionali 9 gennaio 1975, n. 1, recante interventi regionali di prevenzione e soccorso calamità naturali e 31 agosto 1979, n. 66, recante interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni relativa a spese di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di L. 3.000 milioni.

Art. 2

All'art. 3, primo comma, della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, il periodo « In tali circostanze la Giunta re-

gionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può autorizzare l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare: » viene sostituito come segue:

« In tali circostanze il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, può autorizzare l'esecuzione a totale carico del bilancio regionale, di interventi di prevenzione urgenti e inderogabili a tutela della salute ed igiene pubblica e di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse o a salvaguardia della pubblica incolumità, fra cui in particolare: ».

Art. 3

Per la finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 66, relativa ad interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di L. 2.000 milioni.

Art. 4

Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 5.000 milioni per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 « Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: « Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196219760	L. 5.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 5.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
 In aumento:		
Cap. 045004605 - « Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali »	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000
Cap. 045004620 - « Consolidamento e trasferimento abitati »	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
	<hr/>	<hr/>
	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese